CONSORZIO OBBLIGATORIO

UNIFICATO DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO

del Comune di Riparbella (PI)

STATUTO

Art. 1) Costituzione del Consorzio

Per iniziativa del Comune di Riparbella è costituito, ai sensi della vigente normativa, il consorzio obbligatorio così come denominato all'art. 2.

Art. 2) Denominazione del Consorzio

Il Consorzio assume il nome di "CONSORZIO OBBLIGATORIO UNIFICATO DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO" del Comune di Riparbella, altrimenti abbreviato in "Consorzio Unificato di Riparbella".

Art. 3) Sedi del Consorzio

Il Consorzio avrà sede legale presso il Comune di RIPARBELLA (PI). Il Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà stabilire la sede amministrativa e il luogo di conservazione dei documenti fiscali presso la sede del Consigliere Responsabile Amministrativo o altro luogo da lui indicato.

Art. 4) Scopo del Consorzio

Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione, sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito aderenti al Consorzio ed alle loro eventuali pertinenze.

Art. 4bis) Limiti alla partecipazione economica del Comune

La partecipazione economica del Comune alle spese del consorzio è ammessa esclusivamente per le spese direttamente riferibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico, ricadenti nel territorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei principi di correttezza contabile e proporzionalità dell'intervento pubblico.
In nessun caso il Comune potrà essere chiamato a sostenere spese che non siano oggettivamente e documentalmente riferibili a tali strade, né potrà essere gravato, per il tramite del consorzio, di oneri relativi a fondi privati o strade ad uso esclusivo.

Art. 5) Durata del Consorzio

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato. Potrà cessare quando dovesse venire meno l'esistenza delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio;

Art. 6) Comprensorio del Consorzio

Il vincolo sociale è relativo alle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio e loro eventuali pertinenze così come determinate nell'Allegato A nel quale sono evidenziate anche le particelle catastali facenti parte del comprensorio della Strada.

Al momento della sua costituzione fanno parte del Consorzio le seguenti strade:

- Chiannerina IIa
- Felciaione
- Fornelli
- Ginepraie
- Ortacavoli
-Serre Preselle
- Sorbugnano Poggettini
- Urlarino
- Val di Lopia

Il comprensorio potrà essere modificato a seguito dell'inserimento di altre strade per iniziativa del Comune o dei privati secondo le modalità ex artt. 2 e 5 del D.Lgt 1446 del 01/09/18 convertito in Legge 473 del 17/04/2, od esclusione di alcune di esse venendo a mancare i requisiti fondamentali per la partecipazione al consorzio.

Art. 7) Gli Utenti

Sono Utenti, oltre ai frontisti, tutti coloro che sono proprietari di particelle o frazioni di esse poste all'interno del perimetro del bacino della strada consortile così come identificata nell'Allegato A. Tutte le variazioni delle proprietà delle particelle ricadenti nel bacino di ciascuna strada degli utenti consorziati, mortis causa o inter vivos, quantitative e/o qualitative, anche parziali ed a qualsiasi titolo, dovranno essere comunicate dai proprietari, cessionari o cedenti, al Consorzio con le procedure previste dal regolamento di funzionamento del Consorzio. Ogni e qualsivoglia spesa relativa a suddette variazioni sarà sempre e solo a carico dell'utente proprietario.

Art. 8) Mezzi per provvedere alle spese consortili

Il regolamento di funzionamento del Consorzio provvederà ad individuare le modalità di concorso alle spese tecniche amministrative, di gestione, di funzionamento, per le opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle strade di cui sono utenti e loro eventuali pertinenze e alla gestione di eventuali introiti diversi quali provenienti da contributi terzi, bandi, donazioni secondo questi principi:

La quota del Comune viene stabilita in misura del 20% per le spese tecniche amministrative non imputabili ad uno specifico progetto o costo riferibile ad una singola strada ed in misura del 50% per le voci relative alle opere di sistemazione, manutenzione e ricostruzione delle spese riferibili alle strade, gli utenti concorreranno per l'intera rimanenza;

La quota del Comune potrà essere rivista con apposito atto della Giunta Comunale in base alle previsioni delle risorse disponibili. Tale atto avrà valore a decorrere dall'anno successivo alla data della delibera.

Le spese tecniche amministrative non imputabili ad uno specifico progetto, esclusa la quota imputabile al Comune, saranno imputate alle singole strade nel rispetto della lunghezza delle singole strade sul totale.

Le spese imputabili ad una singola strada dovranno essere interamente coperte dalle quote dei consorziati della medesima strada.

Art. 8bis) Salvaguardia del bilancio comunale

Il Consiglio di Amministrazione del consorzio è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Comune, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, corredato da una relazione illustrativa dalla quale emerga chiaramente:

- l'ammontare degli oneri preventivati a carico del Comune,
- la loro natura (ordinaria/straordinaria),
- e la specifica riferibilità a interventi su strade ad uso pubblico.

Gli uffici comunali avranno un termine di almeno 30 giorni dalla ricezione della documentazione per formulare eventuali osservazioni, rilievi o richieste integrative. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a tenerne conto in sede di approvazione della proposta di bilancio, motivando espressamente eventuali scostamenti rispetto alle osservazioni ricevute. In caso di oneri preventivi considerati dagli uffici non compatibili con la capacità presunta di spesa del Comune, spetterà al Sindaco fornire al CdA, quale atto di indirizzo, il limite di spesa massimo che ritiene possibile inserire nel bilancio preventivo del Comune.

Art. 9) Criteri per la ripartizione dei contributi consortili a carico degli utenti

Per la ripartizione delle spese consortili si dovrà tenere conto dei valori determinati dalle tabelle millesimali relative a ciascun utente. Il regolamento del consorzio o della singola strada ove esistente, potrà incidere nella ripartizione complessiva tramite un quoziente correttivo come sottoindicato.

I Contributi, ripartiti per millesimi e dedotta la quota spettante al Comune, saranno quindi così determinati:

-a.) 30% ripartito in misura uguale per ciascun Utente;

-b.) 30% in ragione della presunta percorrenza;

-c.) 40% in ragione della dimensione e qualità del fondo;

I coefficienti correttivi potranno essere applicati come moltiplicatori della quota c.) in ragione:

- della presenza di immobili sulla particella anche in funzione della loro diversa destinazione d'uso;
- della tipologia di attività svolta e della dimensione se struttura ricettiva;
- della presenza di attività agricola di trasformazione e vendita diretta;

Art. 9 bis) Riserva di spesa

Ogni strada partecipante al Consorzio, così come individuata all'art. 6 , avrà un'autonoma gestione finanziaria con un proprio bilancio preventivo e consuntivo, entrambi costituiti dai versamenti dei consorziati di quella strada e dalle relative spese. Le risorse derivanti dai versamenti dei consorziati di una strada per i lavori su quella strada non potranno essere trasferite a beneficio di altre strade. I bilanci delle singole strade saranno consolidati nel bilancio preventivo e generale del Consorzio.

Art.10) Pubblicazione dei contributi consortili e ricorsi

Il riparto dei contributi Consortili sarà pubblicato sul sito del Consorzio, all'albo Pretorio del Comune di Riparbella e trasmesso ai Consorziati per il tramite dei Rappresentanti di strada.

I ricorsi contro l'ammontare dei contributi emersi determinati nel bilancio preventivo, dovranno essere presentati per iscritto al Consiglio di Amministrazione non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo. Il reclamo o ricorso non sospende l'incasso del contributo ma da diritto, in caso di accoglimento, al rimborso delle quote non spettanti.

Art. 11) Servitù sui fondi

I proprietari o aventi titolo dei fondi attraversati dalla strada sono tenuti a consentire e sopportare le relative servitù di passaggio e di manutenzione senza diritto a compenso di sorta a qualsiasi titolo.

Art. 12) Utilizzo della strada

I Soci consorziati sono tenuti ad utilizzare la strada in modo corretto, rispettando le vigenti normative comunali e i regolamenti approvati dall'assemblea, in particolare:

a) evitare di percorrere la strada con mezzi agricoli non idonei (mezzi agricoli non dotati di pattini stradali) oppure con mezzi infangati causando difficoltà alla sua percorrenza e pericolo di circolazione soprattutto ai ciclomotori;

b) nello svolgimento di lavori agricoli (aratura, estirpatura etc.) non dovranno essere danneggiate le fossette stradali;

c) dovrà essere tenuta particolarmente cura ai versanti esterni la strada da parte dei proprietari frontisti, provvedendo a quanto necessario e quindi alla rimozione e/o eliminazione di vegetazione che possa creare difficoltà per la sicurezza e la normale circolazione;

d.) i regolamenti del consorzio e delle singole strade potranno prevedere le corrette modalità d'uso e sanzioni per le violazioni;

Art. 13) Vigilanza e diritto a provvedere

La funzione di vigilanza e di polizia sulla strada sono esercitate dal Sindaco e dal corpo della Polizia Municipale di Riparbella ai quali spetta ordinare la rimozione di tutti gli impedimenti all'utilizzo delle strade e, più in generale, al ripristino delle condizioni di utilizzo in sicurezza delle stesse. Le spese sostenute saranno a carico degli utenti e riscosse nelle forme di legge.

Art. 14) Organi del Consorzio

1) Presidente;

2) Consiglio di Amministrazione;

3) Assemblea generale;

4) Rappresentante di Strada;

5) Assemblea di strada;

Art. 15) Composizione delle Assemblee L'Assemblea

Generale è costituita:

- dai rappresentanti di strada designati dall'assemblea di ciascuna strada come identificate al precedente art. 6. I rappresentanti di strada, impossibilitati a partecipare, potranno delegare solo un rappresentante di un'altra strada;

- dal Sindaco del Comune di Riparbella o, se nominato per decreto sindacale, dal suo delegato;

La strada sarà rappresentata nell'assemblea generale dal rappresentante di strada sulla base del parametro ponderato derivante dall'art. 9, calcolando l'effettivo peso di ciascuna strada sul totale generale.

L'Assemblea di strada è costituita dai suoi utenti così come identificati al precedente art. 7 con possibilità di farsi rappresentare per delega; ogni utente consorziato non può rappresentare più di 4 (quattro) deleghe.

Art. 16) Riunioni delle Assemblee

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono ordinarie e straordinarie e sono sempre pubbliche.

L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno, entro la fine del mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro la fine del mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea Generale Straordinaria potrà essere convocata in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio di Amministrazione o del Presidente o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di rappresentanti di strada che rappresenti almeno un terzo complessivo della capacità contributiva totale, oppure a richiesta del Sindaco del Comune sede del Consorzio o dal suo delegato.

In questi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea di Strada si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per deliberare sulla programmazione dei lavori e delle spese approvando la proposta di bilancio preventivo dell'anno successivo entro il mese di ottobre e la proposta del rendiconto entro il mese di marzo.

Se l'Assemblea di Strada non trasmette una valida proposta entro i 10 giorni successivi al termine di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque procedere nella redazione dei documenti contabili e programmatori necessari limitandosi ad applicare il principio di precauzione e conservazione in buono stato delle strade.

L'Assemblea Straordinaria di Strada potrà essere convocata in qualsiasi momento per determinazione del Presidente del Consorzio o su richiesta del rappresentante designato

dagli utenti della strada stessa, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di utenti che rappresenti almeno i 300/1000 dell'ammontare della capacità contributiva complessiva.

In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 17) Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consorzio, con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consorzio e dovrà contenere indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, a mezzo lettera o altro strumento idoneo alla comunicazione incluso indirizzi di posta elettronica anche non certificati dichiarati dai Rappresentanti di Strada.

L'Assemblea di Strada, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Rappresentante di Strada a mezzo lettera o altro strumento idoneo alla comunicazione incluso indirizzi di posta elettronica anche non certificati dichiarati comunicati dai consorziati e comunque con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento del Consorzio e dovrà contenere indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che seconda convocazione, nonché all'ordine del giorno. Nei casi di inerzia del Rappresentante di Strada nel convocare l'assemblea di strada secondo quanto disposto dall'art 16 del presente Statuto ed in tutti i casi in cui si rilevi una particolare urgenza o improrogabilità o contingibilità, sarà compito del Presidente del Consorzio procedere in autonomia.

Le Assemblee potranno essere convocate in presenza, in videoconferenza ovvero in forma mista tra queste due modalità.

Art. 18) Validità e modalità di svolgimento delle Assemblee

Le assemblee generali sono presiedute dal Presidente del Consorzio. Le assemblee di strada sono presiedute dal Rappresentante di Strada o, in sua assenza, dal Presidente del Consorzio. L'assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno 750/1000 delle quote consortili. In seconda convocazione, che può aver luogo trascorse almeno due ore dalla prima convocazione, l'Assemblea è valida quando sono presenti almeno 600/1000 delle quote consortili.

Le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre al Consiglio Comunale, saranno valide sia in prima convocazione che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole della maggioranza che rappresentino almeno la metà delle quote consortili con esclusione della quota del Comune.

Ogni delibera viene adottata a voti palesi.

L'assemblea di strada è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti utenti che rappresentino almeno i 750/1000 delle quote consortili.

In seconda convocazione, che potrà aver luogo trascorsa almeno due ore dalla prima convocazione, l'assemblea è valida qualora siano presenti almeno 600/1000 delle quote consortili.

I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal Presidente dell'assemblea con l'assistenza del Segretario del Consorzio.

Art. 19) Attribuzioni delle Assemblee Spetta

all'Assemblea Generale:

a.) eleggere il membro elettivo del Consiglio di Amministrazione;

b.) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

c.) determinare la programmazione e le priorità dei lavori da eseguire;

d.) deliberare le proposte di modifiche allo Statuto consortile;

e.) ogni altra delibera non riservata all'assemblea di strada; Spetta all'Assemblea di strada:

a.) ratificare l'elenco degli utenti in seguito a modifiche accertate dal CdA;

b.) eleggere il rappresentante di strada con il voto favorevole di almeno 600/1000 della capacità di spesa della strada, computato il concorso del Comune e durerà in carica fino all'approvazione del successivo bilancio consuntivo;

c.) approvare proposte di interventi a seguito di richiesta da parte di un utente, dell'Ufficio tecnico comunale o del rappresentante di strada;

d.) approvare le proposte di progetto di bilancio preventivo, sue modifiche e ratificare il consuntivo, ex art 16 Statuto;

h.) proporre al CdA richieste di interventi urgenti sulla strada;

i.) stabilire quote di riserva per spese di emergenza superiore alla quota già prevista dal presente Statuto o dai regolamenti;

l.) approvare le nomine dei tecnici previsti dall'art. 27;

Art. 20) Composizione ed elezione del Consiglio di Amministrazione (CDA)

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri.

-Il Sindaco del Comune di Riparbella o suo delegato nominato con suo decreto, il quale assumerà la carica di Presidente del Consorzio e del suo Consiglio di Amministrazione; -da un consigliere responsabile amministrativo nominato dal Sindaco con decreto e revocabile dal Sindaco in qualsiasi momento, a cui il Cda delegherà tutti i poteri necessari per l'esecuzione delle decisioni del CdA;
-da un membro eletto annualmente dall'assemblea generale con il voto dei soli rappresentanti di strada, scelto a rotazione tra gli stessi rappresentanti di strada, con funzioni di controllo e collegamento. Tale membro assumerà la funzione di vicepresidente;

Il Consiglio di Amministrazione verrà sempre rinnovato con la decadenza del Sindaco. I suoi componenti resteranno comunque in carica fino all'insediamento dei successori. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Art. 21) Competenze del Consiglio di Amministrazione Spetta

al Consiglio di Amministrazione provvedere:

a.) a redigere il Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale e quelli da sottoporre alle assemblee di strada;

b.) a proporre all'Assemblea Generale i regolamenti e le modifiche statutarie;

c.) a deliberare sui ruoli per la riscossione coattiva dei contributi stabiliti;

d.) decidere sui ricorsi riguardanti l'applicazione dei ruoli consortili;

e.) a predisporre i programmi dei lavori di intervento del Consorzio sulle singole strade secondo quanto deliberato nei bilanci preventivi;

f.) a deliberare di procedere a resistere in giudizio nei confronti degli utenti per la tutela e le ragioni del Consorzio;

g.) all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi nonché ai rapporti con le aziende appaltatrici dei lavori di manutenzione e con i liberi professionisti incaricati;

i.) a deliberare nei soli casi di estrema urgenza interventi di manutenzione non previsti nei bilanci preventivi e non procrastinabili, informando quanto prima i rappresentanti di strada e con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima Assemblea di Strada utile per la ratifica delle eventuali variazioni di bilancio;

j.) a deliberare sui preventivi di spesa per la manutenzione ordinaria ricorrente delle strade per le quali non sia stato possibile tenere apposita assemblea;

k.) rivedere l'elenco degli utenti iscrivendo i nuovi interessati così come le eventuali variazioni catastali;

l.) quanto altro necessario per il buon funzionamento del Consorzio.

m.) Deliberare su tutte le questioni amministrative che riguardino gli interessi del Consorzio;

Art. 22) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due Componenti il Consiglio, previa formale proposta dell'ordine del giorno. La convocazione avverrà mediante invio ad indirizzi di posta elettronica anche non certificati dichiarati dai membri del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione potranno essere convocate in presenza, in videoconferenza ovvero in forma mista tra queste due modalità.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono, di norma, palesi. Alle adunanze possono partecipare persone estranee al Consiglio di Amministrazione solo se espressamente invitate.

Art. 23) Il Presidente del Consorzio

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio assume la carica di Presidente del Consorzio stesso:

a.) convoca e presiede le assemblee generali e le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

b.) rappresenta il Consorzio in giudizio e di fronte ai terzi;

c.) vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili.

Art. 24) Sostituzione del Presidente in caso di impedimento

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, questo è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 25) Nomina del Consigliere Responsabile Amministrativo

Il Consigliere Responsabile Amministrativo è indicato dal Sindaco con suo decreto. Esso dovrà essere scelto tra iscritti agli albi professionali di: Avvocati, Commercialisti-Esperti contabili, Ingegneri, Architetti-PPC, Geometri, Periti industriali, Agrotecnici, Agronomi-Forestali.

All'assemblea generale spetta ratificare la nomina e stabilire le misure retributive o compensi e le modalità di svolgimento delle sue prestazioni.

Nel caso di mozione di sfiducia al Responsabile Amministrativo approvata dalla maggioranza dell'assemblea con voto per testa, il Sindaco potrà procedere ad indicare con decreto un nuovo Responsabile Amministrativo.

Tra le sue funzioni vi saranno:

a) Firmare i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio;

b) Gestire i rapporti con gli istituti di credito;

c) Stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

d) Tenere la contabilità del Consorzio;

Art. 26) Segretario del Consorzio

Il Consigliere responsabile amministrativo assume anche le funzioni di Segretario del Consorzio con le seguenti funzioni:

a) partecipare alle riunioni delle assemblee e redige i relativi verbali del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee;

b) provvedere a tutto quanto è connesso con la parte amministrativa e di attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee;

Art. 27) Tecnici

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di Tecnici ai quali potranno essere demandate le seguenti funzioni:

a.) controllo della manutenzione delle strade consorziate;

b.) proposta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c.) redazione delle perizie di spesa inerenti tutti i lavori da eseguire;

d.) controllo e verifica della corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici per la successiva liquidazione delle fatture;

e.) accertare l'uso straordinario nonché danni alla strada per trasporto di materiali o altre attività non rientranti nella normale attività dell'utente stesso e da quanto stabilito dall'art. 12, quantificando il maggior contributo dovuto al consorzio per il ripristino

delle condizioni ottimali e redigendo apposita perizia. Tale perizia sarà a carico dell'utente interessato.

Le nomine dei tecnici, ad eccezione del punto e.), dovranno essere ratificati dall'assemblea della strada presso la quale si ritiene necessario l'intervento.

Art. 28) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il Rendiconto d'esercizio dovrà essere sottoposto all'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 29) Riscossione dei contributi

Il Consorzio, per la riscossione delle somme dovute dagli utenti, potrà affidarsi ad un Concessionario per la riscossione dei contributi. Nel caso di riscossione coattiva, sarà tenuto ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa in materia anche mediante l'ausilio del competente Concessionario per la riscossione dei tributi.

Art.30) Convenzioni con altre strade

Il Consorzio potrà sottoscrivere convenzioni per la gestione e manutenzione di strade private consortile non ad uso pubblico. In tal caso tali convenzioni non potranno comportare oneri aggiuntivi alle singole strade consortili di cui all'art. 6, né al Comune.

Art.31) Ente non commerciale

Il Consorzio, quale ente non commerciale privo di personalità giuridica, opera esclusivamente per fini istituzionali ai sensi della L. 12 febbraio 1958 n. 126 ed è dotato di solo codice fiscale

Art.32) Rinvio alle norme vigenti per casi non previsti

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, salvo le norme transitorie approvate in apposito allegato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e nella normativa regionale vigente.

Il presente Statuto è composto da n° 32 articoli e 12 pagine.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
documento firmato digitalmente da LUCIANA ORLANDINI.
Riparbella, 14/01/2026
RESPONSABILE
Luciana Orlandini